

STATUTO

**ALBA - SERENA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS - IN
LIQUIDAZIONE
SIGLABILE "ALBA-SERENA
S.C. A R.L. ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDOVI' CN VIA ALESSANDRIA
3/D

Numero REA: CN - 287838

Codice fiscale: 03399740046

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-09-2011 - Statuto completo	2
--	---

venti pagine e quanto di questa ventunesima.

Firmato all'originale da: Bianca Ichim - Giada Damilano -

Cristina Ichim - Germano Birone notaio

Allegato "A"

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ALBA - SERENA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. È costituita la società cooperativa sociale denominata:

"ALBA - SERENA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS",
siglabile, ove consentito,

"ALBA - SERENA s.c. a r.l. Onlus".

1.2 La società ha sede nel Comune di Mondovì, Provincia di Cuneo.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1.2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 - Durata

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della 'mutualità - di tipo a', ovvero risulta un'impresa che opera con finalità di promozione sociale e di sviluppo nella società, offrendo operatori qualificati per il servizio della persona, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo sviluppo e la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.

3.2 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- a) servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, anche a carattere residenziale rivolti a cittadini attivi, a rischio o svantaggiati; compresa la promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
- b) la fornitura di assistenza in locali propri od a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di riposo, luoghi di villeggiatura;
- c) la promozione, l'organizzazione e la gestione di centri

diurni per anziani;

d) la produzione di beni comuni capaci di generare fiducia, di attivare reti sociali e valorizzare il capitale sociale in funzione di un fine condiviso;

e) servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi a valenza sociale;

f) l'informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento dell'opinione pubblica su temi di interesse collettivo in un'ottica educativa e di prevenzione;

g) curare, nell'ambito di cui ai precedenti punti, la gestione di servizi e strutture di ritrovo, ristorazione e di ricezione (esempio non vincolante: bar, ristoranti, mense, circoli, campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, 'et similia');

h) attività di comunicazione di tipo librario, editoriale, musicale, teatrale, cinematografico, radiotelevisivo, informatico, in relazione alle tematiche dell'oggetto sociale: problematiche professionali degli operatori e dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, nonché le problematiche del disagio sociale.

4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies Codice Civile.

4.5 La cooperativa potrà, per raggiungere lo scopo sociale, preparare studi e progetti, direttamente o a mezzo incaricati, onde richiedere contributi all'amministrazione pubblica nazionale o locale o enti e fondazioni terze, compreso adire a fondi di Comunità e Organismi Internazionali.

4.6 La cooperativa potrà richiedere, su delibera dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione, o in caso di Amministratore Unico, su delibera Assembleare, l'iscrizione all'Albo Prefettizio delle società cooperative o di Onlus, onde ottenere i benefici legislativi e fiscali ad essi

concessi per legge.

4.7 La cooperativa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali e commerciali, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e/o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale od ad esso comunque pertinenti, comprese la stipulazione di mutui passivi e la concessione di garanzie, sia personali che reali, anche a favore di terzi; potrà, quindi, prestare avalli, fidejussioni, pegni ed ipoteche ed ogni altra garanzia per conto proprio e per conto di terzi, escluso, comunque, l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti morali e di preparazione tecnico - scientifica atti al raggiungimento dell'oggetto sociale della cooperativa.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che

esercitino, in proprio, imprese (o che abbiano incarichi di dirigenti, od "impiegati di concetto" o che professionalmente abbiano contratti di consulenza con dette) che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo approvazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati

in assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis Codice Civile.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione,

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo

amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze

possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori,

presso il Libro dei Soci.

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Conferimenti e quote dei soci operatori

8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di 1 (una) quota.

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7 e il prezzo della transazione. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per tutte le quote detenute dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere presso il Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 - Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 11 - Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci della delibera che

lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo

amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 - Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione presso il Libro dei Soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 - Liquidazione

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 24.6 lettera c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3 Codice Civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la

frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 - Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 Codice Civile.

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla

liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel

regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 Codice Civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

18.1 Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 Legge 59/92, al

fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 15,00 (quindici virgola zero zero) ciascuna.

19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 15 (quindici) quote.

Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un

coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

23.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24.6, lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (trenta) per cento;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

Art. 25 - Ristorni

25.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

TITOLO VI - Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 26 - Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 Codice Civile dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli

amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

i) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;

l) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

m) approva i Regolamenti interni;

n) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli 27 e 28.

26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)

ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 30.

Art. 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2 Ai soci è assegnato il termine di 30 (trenta) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta).

27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni

ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle Decisioni dei Soci.

27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

28.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 27.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 29.2.

28.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio presso il

Libro delle Decisioni dei Soci.

28.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente statuto, se iscritto presso il Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore persona fisica od i voti previsti dall'articolo 21.2 se socio sovventore oppure dall'articolo 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 26.2 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.

30.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Libro dei Soci.

30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive

alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi

31.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione e nelle ulteriori l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione e nelle

ulteriori, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51 (cinquantuno) per cento dei soci con diritto di voto.

Art. 32 - Votazioni

32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Voto

33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.2.

33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'articolo 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito Regolamento.

33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi

rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 Codice Civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 - Presidenza dell'assemblea

34.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII - Amministrazione

Art. 35 - Amministrazione

35.1 La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un

numero di membri variabile da 2 (due) a 7 (sette) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

35.3 L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 36 - Compiti degli amministratori

36.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri ordinari e straordinari per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2 Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della

delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 - Metodi decisionali semplificati

37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo articolo 38, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio.

37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 - Metodo decisionale collegiale

38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di

Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38.2 A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 - Integrazione del Consiglio

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile.

39.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei

soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 - Compensi agli amministratori

40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 41 - Rappresentanza

41.1 L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti

i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

41.5 L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII - Organo di controllo

Art. 42 - Collegio Sindacale

42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 Codice Civile, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

42.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

42.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 43 - Compiti

43.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 ter Codice Civile.

Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44 - Organo di controllo facoltativo

44.1 Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 Codice Civile, con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

44.2 In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti Codice Civile.

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Scioglimento

45.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473

Codice Civile;

f) per deliberazione dell'assemblea.

45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio, effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

45.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 46 - Devoluzione patrimonio finale

46.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 - Regolamenti

47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i

soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

47.2 Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 - Rinvio

49.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato all'originale da: Bianca Ichim - Giada Damilano -
Cristina Ichim - Germano Birone notaio

"LA PRESENTE COPIA INFORMATICA E' CONFORME - AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D. LGS. 82/2005 - ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CARTACEO, E SI RILASCIATA PER USO DEL REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO